DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SU TALUNI PRODOTTI PETROLIFERI E DELL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO USATO COME COMBUSTIBILE

Art. 3

Il termine del 30 settembre 1988 previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e' prorogato al 31 dicembre 1992. Al relativo onere, valutato in lire 36 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Versione in vigore dal 29 settembre 1988, non più in vigore dal 29 novembre 1988 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile
Estremi	Decreto-legge 27 settembre 1988, n. 417
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-aliquote-dell-imposta-sul-valore-aggiunto-1988/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it